

Protocollo: vedi *segnatura.XML*

TITOLO	2015.1.10.4
	2017.1.10.21.365
LEGISLATURA	X

Il giorno 27 novembre 2019 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'Emilia-Romagna con la partecipazione dei componenti:

STEFANO CUPPI	Presidente
ALFONSO UMBERTO CALABRESE	Vicepresidente
MARIA GIOVANNA ADDARIO	Componente

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa Rita Filippini.

OGGETTO: DEFINIZIONE CONTROVERSIA XXX / FASTWEB X



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", in particolare l'art. 1, c. 6, lettera a), n. 14 e c. 13;

Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

Viste la legge regionale Emilia-Romagna 30 gennaio 2001, n. 1, recante "*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)*", in particolare l'art. 14, e la deliberazione del Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna 9/III/08;

Vista la delibera Agcom n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante "*Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*" e successive modifiche ed integrazioni, di seguito "Regolamento";

Vista la delibera Agcom n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*", di seguito denominato "Regolamento sugli indennizzi" come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 347/18/CONS;

Vista la Delibera Agcom n. 113/18/CONS recante "*Diffida alla società Fastweb spa a eliminare gli effetti dell'illegittima anticipazione della decorrenza delle fatture emesse successivamente al termine di cui all'articolo 2, comma 3, della delibera n. 121/17/CONS e revoca in parte qua della delibera n. 500/17/CONS*";

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante "*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*", come modificata dalla delibera n. 296/18/CONS e, da ultimo, dalla delibera 353/19/CONS;



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

Visto il dispositivo di sentenza n. 4914/2019 con cui il Consiglio di Stato ha respinto in fase di appello il ricorso presentato dall'operatore Fastweb X avverso la predetta delibera;

Visto l'Accordo quadro sottoscritto il 28 novembre 2017 fra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle regioni e delle Province autonome;

Vista la "Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le Comunicazioni" sottoscritta in data 28 dicembre 2017 dal Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, dal Presidente della Regione Emilia-Romagna, dalla Presidente del Comitato regionale per comunicazioni Emilia - Romagna"

Visti gli atti del procedimento;

Viste la relazione e la proposta di decisione della Responsabile del Servizio dr.ssa Rita Filippini (NP.2019.2653);

Udita l'illustrazione svolta nella seduta del 27 novembre 2019;

CONSIDERATO QUANTO SEGUE

1. La posizione dell'istante

A seguito dell'udienza nella procedura di conciliazione paritetica, tenutasi in data 19.06.2017, l'utente ha presentato istanza di definizione in data 11.08.2017 (Prot. AL.2017.40463) lamentando alcuni problemi di fatturazione da parte della Società Fastweb X che per brevità, nel prosieguo del presente atto verrà denominata Fastweb. In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento, l'istante ha dichiarato quanto segue:

- L'operatore Fastweb nella fattura n. S001919785 emessa il 01.04.2017, informava che dalla successiva bolletta, la fatturazione sarebbe stata basata su 4 settimane anziché mensile. A partire dalla fattura n. S002048121 emessa il 01.05.2017, la fatturazione era su base 4 settimane. La fatturazione è quindi contraria a quanto espresso da Agcom con delibera 122/17/CONS.



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

- In data 17.04.2017, inviava reclamo all'operatore tramite il sito dell'associazione Altroconsumo ed il 06.06.2017 l'operatore replicava che non era possibile mantenere la fatturazione a 30/60 giorni.

In base a tali premesse, l'utente ha richiesto:

- a) Il ripristino della fatturazione su base mensile anziché 4 settimane;
- b) Ricalcolo della fatturazione su base mensile delle fatture già pagate su base 4 settimane.

2. La posizione dell'operatore

Fastweb con memoria del 06.12.2017, precisa che l'utente è un "residenziale" per il servizio di telefonia fissa e dati di Fastweb a cui è stata inviata la comunicazione di modifica del periodo di fatturazione (precedentemente bimestrale, ora ogni 28 giorni) con fattura n. S001919785 del 01.04.2017 ed applicata, in assenza di recesso del Cliente dal rapporto contrattuale, a decorrere da fattura n. S002048121 del giorno 01.05.2017. La comunicazione, oltre a rispettare i vincoli di forma per l'informativa all'utenza, contiene indicazione della modifica da introdurre, della data di entrata in vigore della modifica, dei motivi che la sottendono, nonché informazione circa il diritto di recesso senza penali, la data e la modalità di esercizio del recesso.

Eccepisce l'inammissibilità ed improcedibilità dell'istanza aversaria in quanto la richiesta avanzata di ripristino delle originarie condizioni contrattuali mediante dichiarazione di nullità/annullamento della modifica contrattuale, esula dalle competenze di Agcom nell'ambito della procedura di definizione, quali individuate dall'art. 19, comma IV, Delibera 173/17/CONS. Diversamente, il provvedimento di definizione dell'odierna controversia inciderebbe, modificandole, sulle condizioni contrattuali in essere tra le parti, determinando un illegittimo potere autoritativo.

Richiama quindi la delibera 121/17/CONS che troverebbe fondamento nell'articolo 71, comma I, del D. Lgs. 259/03 e, pertanto, dovrebbe limitarsi a dettare disposizioni in tema di trasparenza e comparabilità delle condizioni economiche dell'offerta di servizi di comunicazione elettronica. La modifica introdotta dalla Delibera 121/17/CONS è, pertanto, estranea alle attribuzioni dell'Autorità garante ed all'ambito di operatività della Delibera 252/16/CONS che innova.



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

Né si può sostenere che la modifica del parametro temporale per il calcolo del canone è tale da ingenerare scarsa chiarezza nell'utenza, in termini sia di trasparenza che di comparabilità delle informazioni.

Ricorda come il parametro temporale di 28 giorni, sia adottato da tutti i maggiori operatori di telecomunicazione, di talché Fastweb, uniformandosi ad esso, ha garantito proprio quella "comparabilità" delle tariffe utile ad orientare l'utenza tra le varie offerte degli operatori concorrenti.

Ricorda inoltre come la normativa regolamentare in questione sia al vaglio dell'Autorità giudiziaria (TAR Lazio) proprio nella parte impone una cadenza mensile di rinnovo e fatturazione delle offerte.

Pertanto, per tutti i motivi di cui sopra, Fastweb chiede di respingere ogni richiesta di parte istante.

Con memoria di replica del 14.12.2017 (prot. AL.2017.65360) Fastweb, lette le comunicazioni pervenute in data 07.12.2017 dal Sig. Spata relativamente al richiamo della conversione in legge del D.L. 16.10.2017 n. 148, osservava che tale pubblicazione offre conforto alle argomentazioni e deduzioni già offerte in memoria GU14.

In base a tale normativa quindi è dato desumere che la condotta serbata da Fastweb nella vicenda oggetto della presente procedura di definizione è stata pienamente legittima in considerazione della normativa vigente *ratione temporis*.

3. Motivazione della decisione

Le richieste formulate dalla parte trovano parziale accoglimento come di seguito precisato.

La richiesta di cui al punto a) relativa al ripristino della fatturazione su base mensile anziché 4 settimane, risulta superata dal dettato normativo e già soddisfatta in conformità a quanto a quanto disposto dalla legge 172/2017 che ha ripristinato la fatturazione con cadenza mensile.

La richiesta di cui al punto b) relativa al ricalcolo della fatturazione su base mensile delle fatture già pagate sulla base di 4 settimane, trova invece accoglimento.

Fastweb è tenuta alla restituzione delle differenze derivanti dalla modifica del ciclo di fatturazione, da calcolarsi secondo il criterio dei così detti "giorni erosi" secondo le modalità stabilite dalla delibera n. 115/18/CONS definitivamente confermata dal Consiglio di Stato.



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

Per questi motivi, acquisito il parere preventivo di regolarità amministrativa del presente atto espresso dalla Responsabile del Servizio dr.ssa Rita Filippini, il Corecom, all'unanimità

delibera quanto segue

1. Accoglie parzialmente l'istanza di XXX nei confronti di Fastweb X per le motivazioni di cui in premessa.
2. Fastweb X è tenuta alla restituzione dei "giorni erosi" nel periodo dal 23 giugno 2017 al 4 aprile 2018 con riferimento all'utenza fissa 051.XXX553, secondo le modalità già stabilite dalla delibera 113/18/CONS. La Società deve quindi provvedere a detta restituzione nel primo ciclo di fatturazione successivo alla notificazione del presente atto.
3. Fastweb X è tenuto a comunicare a questo Ufficio l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web del Corecom e dell'Autorità.

Firmato digitalmente

Il Segretario

Dott.ssa Rita Filippini

Firmato digitalmente

La Presidente

Dott. Stefano Cuppi



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom